



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 69/12
Lussemburgo, 24 maggio 2012

Sentenza nella causa T-111/08
MasterCard, Inc e a. / Commissione

Il Tribunale conferma la decisione della Commissione che vieta le commissioni interbancarie multilaterali applicate dalla MasterCard

Con decisione del 19 dicembre 2007¹ la Commissione europea ha dichiarato contrarie al diritto della concorrenza le commissioni interbancarie multilaterali (CMI) applicate nel contesto del sistema di pagamento mediante carte MasterCard.

Le CMI corrispondono ad una frazione del prezzo della transazione effettuata mediante carta di pagamento, trattenuta dalla banca d'emissione della carta. Il costo delle CMI è imputato agli esercenti nel contesto più generale delle spese loro fatturate per l'utilizzo delle carte di pagamento da parte dell'istituto finanziario che gestisce le loro transazioni.

La decisione della Commissione riguardava unicamente le CMI applicabili all'interno dello Spazio economico europeo o della zona Euro, in mancanza di commissioni interbancarie stabilite in modo bilaterale tra istituti finanziari o fissate collettivamente a livello nazionale.

La Commissione era giunta alla conclusione che le CMI producessero l'effetto di fissare una soglia minima per le spese fatturate agli esercenti e costituissero pertanto una restrizione della concorrenza sui prezzi a loro discapito. La Commissione aveva inoltre ritenuto che non fosse stato dimostrato come dalle CMI potessero scaturire incrementi di efficienza idonei a giustificare i loro effetti restrittivi della concorrenza.

È stato quindi ingiunto all'organizzazione di pagamento MasterCard e alle società che la rappresentano (MasterCard Inc. e sue controllate MasterCard Europe e MasterCard International Inc.) di porre termine all'infrazione abolendo formalmente le CMI entro sei mesi. L'eventuale inottemperanza sarebbe stata punita con un'ammenda pari al 3,5% del fatturato mondiale consolidato giornaliero.

Le società che rappresentano la MasterCard hanno adito il Tribunale chiedendo l'annullamento della decisione della Commissione. Diversi istituti finanziari sono intervenuti a loro sostegno (Banco Santander, SA, Royal Bank of Scotland plc, HSBC Bank plc, Bank of Scotland plc, Lloyds TSB Bank plc, MBNA Europe Bank Ltd). Il Regno Unito nonché due associazioni di esercenti (British Retail Consortium e EuroCommerce AISBL) sono intervenuti a sostegno della Commissione.

Nella sua odierna sentenza **il Tribunale respinge il ricorso** e conferma la decisione della Commissione.

Il Tribunale, infatti, non ha condiviso **l'argomento fondato sul carattere obiettivamente necessario delle CMI per il funzionamento del sistema di pagamento MasterCard**. Era stato affermato, in particolare, che gli istituti finanziari, in mancanza dell'introito legato alle CMI, sarebbero stati indotti a proporre ai loro clienti altri tipi di carte di pagamento o a ridurre i vantaggi

¹ Decisione C (2007) 6474 def., del 19 dicembre 2007, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (casi COMP/34.579 – MasterCard, COMP/36.518 – EuroCommerce, COMP/38.580 – Commercial Cards)

concessi ai titolari di carte, circostanza che avrebbe messo in discussione la sopravvivenza del sistema MasterCard. Rilevando in particolare l'importanza degli introiti e degli utili commerciali diversi dalle CMI che gli istituti finanziari traggono dalla loro attività di emissione di carte di pagamento, il Tribunale ritiene che **sia poco probabile che, in mancanza di CMI, una porzione significativa delle banche cessi o riduca in modo rilevante la sua attività di emissione delle carte MasterCard o modifichi le condizioni della loro emissione al punto da indurre i titolari di tali carte a privilegiare altri metodi o carte di pagamento.**

Poiché le CMI non erano oggettivamente necessarie per il funzionamento del sistema MasterCard, la Commissione era autorizzata ad esaminare i loro effetti sulla concorrenza in modo autonomo, anziché contestualmente a quelli del sistema MasterCard cui sono ricollegate. Tale analisi degli **effetti delle CMI sulla concorrenza** è a sua volta avallata dal Tribunale, secondo il quale la Commissione ha correttamente dichiarato che, **in loro assenza, gli esercenti sarebbero in grado di esercitare una maggiore pressione concorrenziale sull'importo delle spese loro fatturate per l'utilizzo delle carte di pagamento.**

Era stato inoltre contestato alla Commissione di avere continuato a qualificare le CMI come una decisione di associazione di imprese, sebbene a partire dalla sua quotazione in borsa, il 25 maggio 2006, la MasterCard Inc. non sia più controllata dagli istituti finanziari che partecipano al sistema MasterCard ed essi non svolgano alcun ruolo nella fissazione dell'importo delle CMI. Il Tribunale risponde a questo argomento osservando che gli istituti finanziari hanno continuato ad esercitare collettivamente un potere decisionale su aspetti fondamentali del funzionamento dell'organizzazione di pagamento MasterCard, sia a livello nazionale che europeo. Rileva inoltre l'esistenza di una comunione di interessi tra l'organizzazione di pagamento MasterCard e gli istituti finanziari quanto alla fissazione di CMI ad un livello elevato. Il Tribunale ne deduce che, **nonostante i cambiamenti avvenuti in seguito alla quotazione in borsa della MasterCard Inc., l'organizzazione di pagamento MasterCard continuava ad essere riconducibile ad una forma istituzionalizzata di coordinamento del comportamento degli istituti finanziari partecipanti. Pertanto, la Commissione poteva legittimamente continuare a qualificare le CMI alla stregua di decisioni di associazione di imprese.**

Infine, riferendosi **al contributo del sistema MasterCard al progresso tecnico ed economico** – ed in particolare ai vantaggi oggettivi che le carte MasterCard procurerebbero ai titolari ed agli esercenti (garanzia di pagamento, rapidità nella conclusione delle transazioni, incremento delle transazioni, ecc.) le società che rappresentano la MasterCard, nonché taluni istituti finanziari, sostenevano che la Commissione avrebbe dovuto applicare alle CMI un'esenzione. Il Tribunale respinge anche questo argomento, rilevando, tra l'altro, che **i metodi per fissare l'importo delle CMI tendevano, da un lato, a sopravvalutare i costi sostenuti dagli istituti finanziari in occasione dell'emissione di carte di pagamento e, dall'altro, a valutare in modo inadeguato i vantaggi che gli esercenti traggono da tale modalità di pagamento.**

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » (☎ +32) 2 2964106